

S T A T U T O

Articolo 1 - Denominazione, durata e sede

Fra le imprese aderenti alla "Federazione italiana delle industrie del legno, del sughero, del mobile e dell'arredamento" (in forma abbreviata "FederlegnoArredo") esercenti attività industriale e/o terziaria e/o di servizio e/o collegata nel settore della commercializzazione di legno e affini anche promiscuamente con altre attività collegate e tra gli Agenti del settore operanti prevalentemente con case estere, è costituita l'Associazione denominata "Federazione Nazionale dei Commercianti del Legno o, in forma abbreviata, "Fedecomlegno", aderente a Confcommercio.

L'Associazione ha durata fino al suo scioglimento.

L'Associazione ha sede in Milano presso FederlegnoArredo.

L'Associazione esercita la propria attività attraverso FederlegnoArredo e opera sulla base di uno statuto coerente e coordinato con quello della Federazione. Potrà aderire ad altre organizzazioni italiane e straniere che perseguano finalità analoghe e/o complementari alle proprie, purché non concorrenti di FederlegnoArredo, e previo consenso del Consiglio di Presidenza della Federazione.

Articolo 2 - Scopo

L'Associazione non ha fini di lucro, è apartitica, apolitica, indipendente ed ha finalità di promozione e di tutela degli interessi delle imprese che operano nel settore.

E' costituita esclusivamente da imprese associate a FederlegnoArredo, al fine di dare voce alle istanze di tutta la categoria a cui appartengono, di individuare i bisogni e le richieste del settore, allo

scopo di promuoverne lo sviluppo e la crescita nazionale e internazionale. L'Associazione adotta il Codice Etico confederale e la Carta dei valori associativi di FederlegnoArredo, ispirando ad essi i propri comportamenti e le proprie modalità organizzative ed impegnando le imprese associate alla loro osservanza.

Articolo 3 - Attività associativa

L'Associazione si propone di:

- a) coordinare, tutelare e rappresentare gli interessi della categoria, nei confronti di tutti i soggetti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali e nei confronti delle Istituzioni pubbliche e private;
- b) intraprendere ogni iniziativa tendente a sostenere, sviluppare la categoria produttiva rappresentata, accrescendone visibilità e prestigio;
- c) favorire lo sviluppo tecnico ed economico delle imprese associate;
- d) promuovere e attuare iniziative di formazione professionale specifica per le imprese e i lavoratori del settore;
- e) promuovere e operare la raccolta di informazioni e dati per il settore rappresentato, anche mediante la partecipazione all'attività di organismi esterni, al fine di renderli disponibili per tutte le imprese associate.

Articolo 4 - Soci

Le categorie di Soci sono due:

- 1. Soci effettivi
- 2. Soci aggregati

Sono Soci Effettivi:

le imprese produttrici di beni e/o servizi con organizzazione industriale complessa, che si riconoscono nei valori del mercato e della concorrenza, le cui attività principali rientrano in quelle di cui all'articolo 1 del presente statuto.

Sono Soci aggregati:

Le imprese ed altri soggetti produttori di beni e servizi, in qualsiasi forma costituiti, i cui scopi ed attività presentano elementi di complementarietà, strumentalità e/o raccordo economico con quelli dei soci effettivi.

Le imprese che hanno i requisiti per essere soci effettivi non possono essere associate con qualifica di aggregati. I rappresentanti delle imprese aggregate, se in regola con i contributi associativi, partecipano ed intervengono alle Assemblee senza diritto di voto, con impossibilità di essere eletti e di essere portatori di deleghe.

Articolo 5 - Ammissione e qualità del rapporto associativo

Fanno parte dell'Associazione i soci effettivi ed aggregati di FederlegnoArredo che operano nei settori individuati al precedente art.

1. La partecipazione all'Associazione comporta l'obbligo di osservare le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione nonché dello Statuto e del Regolamento di attuazione della Federazione.

Articolo 6 - Gruppi

Possono essere istituiti e sciolti, su delibera del Consiglio di

Presidenza, "Gruppi merceologici", i cui rappresentanti hanno diritto di partecipare agli organi direttivi dell'Associazione nei modi e nei termini previsti dal Regolamento di attuazione dell'Associazione, cui è demandata anche la definizione della dimensione minima e del loro funzionamento.

Articolo 7 - Organi dell'Associazione

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea Generale;
- b) il Consiglio di Presidenza;
- c) il Presidente.

Nessuna carica è retribuita. Il Consiglio di Presidenza dell'Associazione può deliberare che le spese sostenute dai rappresentanti dei Gruppi o dai Consiglieri incaricati dei Gruppi inerenti allo svolgimento di un particolare compito in nome e per conto dell'Associazione vengano rimborsate.

Articolo 8 - Assemblea generale

L'Assemblea generale è costituita dai rappresentanti di tutte le imprese associate facenti parte dell'Associazione, in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Le imprese non in regola con gli obblighi di cui al precedente comma possono partecipare ai lavori assembleari senza diritto di voto e senza contribuire alla costituzione del quorum.

L'impresa associata è rappresentata in Assemblea dal legale rappresentante, da un amministratore o da un soggetto legato all'impresa da rapporto organico, a ciò delegato mediante delega scritta.

Ogni impresa può farsi rappresentare da altra impresa associata e può rappresentare fino a tre imprese associate mediante delega scritta.

In deroga a quanto sopra previsto, un'impresa potrà rappresentare più imprese, sempre mediante delega scritta, purché facenti parte del medesimo gruppo. Si intende per gruppo tutte le imprese soggette al medesimo coordinamento e controllo, così come risulta depositato presso il registro Imprese.

I voti spettanti in Assemblea a ciascuna impresa associata e attribuiti, sempreché in regola con gli obblighi di cui al precedente primo comma, vengono calcolati come previsto nello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 9 - Convocazione dell'Assemblea generale

L'Assemblea è convocata dal Presidente:

- almeno una volta all'anno, di norma entro centoventi giorni dalla fine di ciascun esercizio solare e prima dell'assemblea di FederlegnoArredo;
- ogni qualvolta lo ritenga opportuno il Consiglio di Presidenza a maggioranza semplice, ovvero quando ne sia fatta richiesta al Presidente da tanti soci che corrispondono complessivamente ad almeno un decimo dei voti spettanti alla totalità degli associati. In questo caso, la richiesta diretta per iscritto al Presidente dovrà indicare gli argomenti da porre all'ordine del giorno. La convocazione, a cura del Presidente,

dovrà essere fatta nel più breve tempo possibile e l'Assemblea dovrà tenersi entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta stessa.

L'Assemblea è convocata a mezzo raccomandata, anche a mano, fax o posta elettronica certificata (PEC) almeno quindici giorni prima della data della riunione, ai riferimenti comunicati a FederlegnoArredo.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione di luogo, giorno ed ora, per la prima e la seconda convocazione, nonché l'ordine del giorno.

In caso di urgenza il termine di preavviso potrà essere ridotto dal Presidente a otto giorni.

L'Assemblea può svolgersi con intervenuti dislocati in più luoghi audio/video collegati, a condizione che siano rispettati i principi di buona fede e di parità di trattamento degli associati, ed in particolare a condizione che: (a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione; (b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli interventi assembleari oggetto di verbalizzazione; (c) sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno. L'Assemblea in audio o videoconferenza si considera tenuta nel luogo in cui si trovano il presidente e il segretario.

Articolo 10- Costituzione, attribuzioni e deliberazioni dell'Assemblea
generale

L'Assemblea è presieduta dal Presidente, e in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti, se nominati e fra questi, dal più anziano in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente dell'adunanza.

L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno i due quinti dei voti attribuiti a tutti gli associati; in seconda convocazione l'Assemblea è validamente costituita con qualunque numero di voti presenti o rappresentati. Il numero dei voti assembleari è il medesimo spettante alle aziende per l'assemblea della Federazione.

Ad eccezione di quelle deliberazioni per le quali il presente statuto richieda una specifica maggioranza, le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, senza tener conto degli astenuti e nelle votazioni a scrutinio segreto tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede l'Assemblea. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i rappresentanti delle aziende associate, fatta salva in ogni caso la facoltà per i soci che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni.

Le deliberazioni dell'Assemblea, prese in conformità del presente statuto, vincolano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Di ogni Assemblea verrà redatto un verbale scritto da chi presiede e dal segretario. Nei casi di legge e quando il Consiglio di Presidenza o il presidente dell'Assemblea lo ritengano opportuno, il verbale viene redatto da un notaio.

Spetta all'Assemblea:

- determinare gli indirizzi e le direttive dell'attività dell'Associazione ed esaminare qualsiasi argomento rientrando negli scopi della stessa;
- determinare il numero dei componenti del Consiglio di Presidenza e nominarne i componenti non di diritto;
- approvare gli indirizzi generali e il programma di attività proposti dal Presidente e dal Consiglio di Presidenza;
- approvare il conto economico annuale consuntivo entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio, salvo quanto previsto al precedente art. 9, nonché il conto economico preventivo;
- modificare il presente statuto;
- sciogliere l'Associazione, assumendo le conseguenti deliberazioni;
- deliberare su ogni altro argomento ad essa sottoposto dal Presidente o dal Consiglio di Presidenza.

Articolo 11 - Consiglio di Presidenza

Il Consiglio di Presidenza è l'organo esecutivo dell'Associazione e assicura il coordinamento tra il Presidente ed i Gruppi, se costituiti.

Il Consiglio di Presidenza è composto da un numero di membri compreso tra 9 e 15 parte dei quali nominati dal Presidente sulla base di una

procedura indicata nel Regolamento di attuazione, nonché quali membri di diritto, dai Consiglieri Incaricati *pro tempore* dei Gruppi merceologici, se istituiti. Partecipa alle riunioni di Consiglio di Presidenza l'ultimo past-President senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza su proposta del Presidente può istituire un numero massimo di 5 Osservatori Permanenti che partecipano al Consiglio di Presidenza senza diritto di voto.

Il Consiglio di Presidenza dura in carica per un quadriennio e i suoi membri sono rieleggibili.

Se durante il mandato vengono a mancare uno o più componenti nominati dall'Assemblea, i consiglieri rimasti provvedono alla sostituzione nominando coloro i quali nell'ultima elezione assembleare seguirono - nella graduatoria della votazione - i consiglieri uscenti. Qualora nell'ultima elezione assembleare tutti i candidati siano stati eletti, e pertanto si fosse in assenza di graduatoria, il Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione dei soli consiglieri mancanti entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'evento. I consiglieri così nominati scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina. Se i posti resi vacanti fossero la metà più uno, anche in tempi diversi nell'arco del quadriennio, il Consiglio di Presidenza decade automaticamente ed il consigliere che fino a quel momento ha svolto le funzioni di Presidente deve convocare l'Assemblea per una nuova elezione entro trenta giorni dalla dimissione che ha fatto decadere il Consiglio. Qualora durante il quadriennio venisse meno o si dimettesse un Consigliere Incaricato, sarà

sostituito senza formalità dal nuovo Consigliere Incaricato, secondo le procedure indicate nel Regolamento di Attuazione del presente Statuto.

Il Consiglio di Presidenza resta in carica in *prorogatio* anche oltre la scadenza naturale, sino alla costituzione del nuovo organo.

Il Consiglio di Presidenza si riunisce su convocazione del Presidente, che lo presiede, almeno tre volte l'anno, nonché ogni qualvolta si renda necessario, anche dietro richiesta di almeno un terzo dei consiglieri.

La convocazione è fatta mediante avviso scritto diramato a mezzo fax, posta elettronica o posta elettronica certificata (PEC) almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, all'indirizzo di posta elettronica, posta elettronica certificata (PEC) o numero di fax che risulta in possesso di FederlegnoArredo. In caso di urgenza, tale termine potrà essere ridotto a tre giorni.

L'avviso di convocazione deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione e l'elencazione degli argomenti da trattare.

Le riunioni si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, a condizione che: (a) siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo; (b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione; (c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire

adeguatamente gli interventi oggetto di verbalizzazione; (d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, da uno dei VicePresidenti se nominati, e fra questi, dal più anziano di età in termini di adesione associativa; in caso di loro mancanza viene eletto dai presenti il presidente della riunione.

Il Presidente può decidere che i componenti del Consiglio di Presidenza decadono dalla carica, qualora per tre volte consecutive non intervengano alle riunioni del Consiglio di Presidenza o risultino assenti alla metà delle riunioni indette nell'anno solare.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio di Presidenza è necessaria la presenza di almeno la metà dei suoi membri con diritto di voto. Ciascun membro ha diritto ad un voto e le deliberazioni sono prese a maggioranza dei voti presenti, tenendo conto degli astenuti e, nelle votazioni a scrutinio segreto, tenuto conto delle schede bianche e delle schede nulle. In caso di parità, nelle votazioni palesi prevale il voto del Presidente, nelle votazioni segrete si ripete la consultazione.

I sistemi di votazione sono stabiliti da chi presiede la riunione. Per la nomina e le deliberazioni relative a persone, si adotta lo scrutinio segreto, previa la nomina di due scrutinatori scelti tra i consiglieri presenti, fatta salva in ogni caso la facoltà per i consiglieri che lo desiderino di far constare dal verbale il proprio voto o la propria astensione e le proprie dichiarazioni. Non sono ammesse deleghe di nessun

tipo, la partecipazione alle riunioni consiliari è personale.

Le deliberazioni vengono constatate mediante verbale riportato su apposito registro e sottoscritto da chi presiede e dal segretario della riunione.

Spetta al Consiglio di Presidenza:

- nominare, tra i propri componenti, il Presidente;
- dare esecuzione alle delibere dell'Assemblea e perseguire lo scopo associativo;
- formulare il programma di indirizzo anche annuale da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea, nei termini dell'approvazione del conto economico preventivo;
- predisporre il conto economico preventivo e consuntivo da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea e relazionare l'Assemblea sull'attività svolta;
- sovrintendere all'organizzazione e al funzionamento dell'Associazione;
- esprimere parere in merito alle nuove richieste di adesione delle imprese di settore alla Federazione, deliberate successivamente dal Consiglio di Presidenza di FederlegnoArredo. Il parere negativo deve essere motivato;
- proporre ai Probiviri della Federazione i casi di comportamento difforme da quanto stabilito dagli Statuti e dai Regolamenti di attuazione dell'Associazione e della Federazione;
- eleggere, revocare e designare eventuali rappresentanti esterni dell'Associazione, assegnare ai Consiglieri incarichi particolari;

- proporre all'approvazione dell'Assemblea le modifiche dello Statuto dell'Associazione.

Articolo 12 - Presidente

Il Presidente è scelto tra i componenti del Consiglio di Presidenza, per un quadriennio e potrà essere rieletto solo per un ulteriore quadriennio consecutivo. Il Presidente resterà comunque in carica in *prorogatio* sino all'elezione del nuovo Presidente.

Il Presidente rappresenta l'Associazione nell'ambito della Federazione e nei confronti dei terzi con riferimento alle attività che riguardano il settore merceologico rappresentato. Nell'esercizio di tale funzione dovrà sempre utilizzare la dicitura "Presidente di Fedecomlegno - FederlegnoArredo", specificando così l'appartenenza dell'Associazione a FederlegnoArredo. Il Presidente adempie inoltre a tutte le altre funzioni previste dal presente statuto.

Il Presidente può decidere di essere affiancato nella sua attività da uno o due VicePresidenti, il più anziano dei quali, in termini di adesione associativa, lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Il Presidente si tiene sistematicamente in contatto con il Presidente di FederlegnoArredo, ai fini del coordinamento delle iniziative e delle attività da svolgere, per assicurare indirizzo organico all'azione associativa.

Il Presidente può chiedere ai consiglieri (nonché a ciascun imprenditore associato che si dichiari disponibile) di compiere missioni, partecipare a tavoli di lavoro e, più in generale, svolgere attività di interesse

associativo. In tali casi i consiglieri (e gli imprenditori) coinvolti potranno chiedere il rimborso a piè di lista delle spese (di viaggio, vitto e alloggio) sostenute.

Il Presidente può esercitare, in caso di urgenza, i poteri del Consiglio di Presidenza, al quale deve però riferire nella prima riunione successiva, chiedendo la ratifica del suo operato.

Articolo 13 - Finanziamento dell'Associazione

Una percentuale delle quote associative, versate a FederlegnoArredo dalle aziende facenti parte dell'Associazione, stabilita dalla Federazione, è riservata all'Associazione e potrà essere utilizzata per le iniziative approvate dal Consiglio di Presidenza dell'Associazione stessa.

Il Consiglio di Presidenza può deliberare inoltre eventuali contributi aggiuntivi, a carico delle aziende aderenti all'Associazione, per progetti specifici approvati dal Consiglio stesso, che dovranno essere utilizzati esclusivamente per gli scopi deliberati, informando FederlegnoArredo. L'attività economico finanziaria dell'Associazione è esercitata in via esclusiva tramite la Federazione.

L'esercizio coincide con l'anno solare.

Articolo 14 - Modificazioni dello Statuto

Le modificazioni dello Statuto e del rispettivo Regolamento di attuazione devono essere approvate in via preventiva dal Consiglio Generale di FederlegnoArredo (come previsto dall'art. 18 Statuto FederlegnoArredo) e deliberate dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i due terzi dei voti presenti i quali devono rappresentare almeno un decimo dei voti

spettanti ai soci in regola con gli obblighi statutari e con il versamento dei contributi associativi dovuti e scaduti, secondo le norme dello Statuto di FederlegnoArredo.

Articolo 15 - Scioglimento dell'Associazione

Nel caso in cui l'Assemblea sia chiamata a deliberare sulla proposta di scioglimento dell'Associazione, la sua deliberazione sarà valida se avrà il voto favorevole di tanti associati che rappresentino almeno tre quarti della totalità dei voti spettanti a tutti i soci.

Articolo 16 - Rinvio e disposizioni generali

Per quanto non previsto dal presente Statuto si fa riferimento allo Statuto, al Regolamento di attuazione e alle norme della Federazione, alle norme di legge e ai principi generali della prassi e del diritto, nonché al Regolamento di attuazione dell'Associazione.

In particolare, si rinvia all'articolo ventiquattro dello Statuto di FederlegnoArredo per quanto riguarda i Probiviri.